

N. R.G. [REDACTED] 2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] 2018 promossa da:

R [REDACTED] **C** [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), **E** [REDACTED] **C.** [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), elettivamente domiciliati in Roma, Viale America n. 125, presso lo studio dell'Avv. Piera Attasi dalla quale sono rappresentati e difesi come per mandato in atti -

ATTORI

Contro

MINISTERO DELLA SALUTE (C.F. 80242250589), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso *ope legis* dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e con la stessa elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI, 12 - ROMA -

CONVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI

Con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo del presente giudizio **R** [REDACTED] **C:** [REDACTED] ed **E** [REDACTED] **C:** [REDACTED] hanno asserito di essere figli di **L** [REDACTED] **D** [REDACTED] ammalatasi di epatite cronica per aver contratto il virus HCV in seguito ad emotrasfusioni di sangue infetto, hanno convenuto il Ministero della Salute per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale "iure proprio", nonché hanno chiesto in conclusioni quanto segue: "A) dichiarare sulla scorta degli accertamenti passati in giudicato della sentenza del Tribunale di Roma, dalla Corte d'Appello di Roma e della Corte di Cassazione l'esclusiva responsabilità del Ministero della Salute per la contrazione della malattia epatica della madre degli attori emotrasfusa con sangue infetto e il conseguente decesso per tale malattia, ai sensi dell'art.2043 c.c.; B) conseguentemente condannare il citato Ministero della Salute al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti iure proprio dagli attori per effetto della scomparsa della madre **L** [REDACTED] **D** [REDACTED], così quantificabili secondo i parametri espressi dalle note tabelle del Tribunale di Roma: - €.252.364,00 in favore di **E** [REDACTED] **C:** [REDACTED]; ossia tenendo presente che in base alle Tabelle il valore punto è di €.9.013,00, si è moltiplicato lo stesso per i punti in relazione alla parentela col de cuius (che son 18 in caso di rapporto padre-figlia) e per i punti in base all'età della vittima (che son 2 in quanto il

pagina 1 di 3



de cuius è nella fascia tra i 61 anni e gli 80 anni), nonché per i punti in base all'età del congiunto-attrice (che son 3 in quanto l'attrice era nella fascia tra i 41 anni e i 60 anni al momento del decesso del padre), e altresì per i punti per convivenza col padre (che son altri 4), quindi per 27 punti totali (€.9.013,00 per 27 equivale ad €.243.351,00); -€.243.351,00 in favore di R [REDACTED] C [REDACTED]: ossia tenendo presente che in base alle Tabelle il valore punto è di €.9.013,00, si è moltiplicato lo stesso per i punti in relazione alla parentela col de cuius (che son 18 in caso di rapporto padre-figlia) e per i punti in base all'età della vittima (che son 2 in quanto il de cuius è nella fascia tra i 61 anni e gli 80 anni), nonché per i punti in base all'età del congiunto-attrice (che son 3 in quanto l'attrice era nella fascia tra i 41 anni e i 60 anni al momento del decesso del padre), e altresì per i punti per convivenza col padre (che son altri 4), quindi per 27 punti totali (€.9.013,00 per 27 equivale ad €.243.351,00); per complessivi €.495.715,00 o a quell'altra somma maggiore o minore che l'adito ill.mo Tribunale riterrà equa secondo giustizia; C) con rivalutazione (in quanto debito di valore) e interessi al tasso legale fino al saldo effettivo, da determinarsi entrambi secondo i noti criteri esplicitati nelle note Cass.S.U.n.1712/1995; D)condannare, infine, il convenuto Ministero al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, e al rimborso spese generali (12,5% degli onorari), oltre ad i.v.a. e c.p.a. come per legge". Il giudice ha fissato con decreto la prima udienza di comparizione delle parti per la data del 5-10-2018. Con comparsa depositata in data 26-7-2018 si è costituito in giudizio il Ministero della Salute rassegnando le seguenti conclusioni: "Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, previo mutamento del rito ex art. 702 ter c.p.c., rigettare la domanda perché infondata, atteso il decorso della prescrizione per il diritto al risarcimento del danno da perdita del congiunto e, in ogni caso, per mancata allegazione e prova del danno. In subordine, nella denegata ipotesi di riconoscimento nell'an del danno invocato, si chiede che la relativa quantificazione sia calcolata in conformità alla Tabelle di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale. Con vittoria delle spese di lite". Il giudice ha mutato il rito, ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. Infine, in seguito alla sostituzione del giudice dott.ssa Imposimato con il giudice dott. Pietro Persico subentrato dal 5-9-2022 nel ruolo, la causa è pervenuta all'udienza di conclusioni del 26-4-2023 che è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e con ordinanza del 9-5-2023 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione di termini ex art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e repliche decorrenti dalla data di ultima comunicazione dell'ordinanza del 9-5-2023.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Tenuto conto che non è contestata la legittimazione attiva degli attori e che la madre degli attori è deceduta in data 20-11-2006, come da certificato di morte prodotto in data 4-10-2018, nonché tenuto conto delle diffide stragiudiziali risalenti agli anni 2009, 2012, 2015 depositate dalla difesa degli attori in data 4.10.2018, nonché tenuto conto delle precedenti sentenze prodotte dalla difesa degli attori, va accolta la domanda degli attori e respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa del Ministero convenuto, stanti le suddette diffide che hanno interrotto il decorso della prescrizione rispetto alla data di notificazione del ricorso (19-6-2018) ex art. 702 bis c.p.c.. La responsabilità del Ministero della Salute è stata acclarata in sentenza parziale e sentenza definitiva di primo grado nonché in sentenza della Corte d'appello (come da docc. 1 e 2 seconda memoria attorea ex art. 183 VI comma c.p.c.) passate in giudicato. Il nesso causale risulta altresì confermato dalla CTU della causa già celebrata in primo grado presso il Tribunale di Roma (definita con sentenza n. 11764/2005) e dalla quale si evince che l'infezione da HCV contratta da L [REDACTED] D [REDACTED] costituisce il presupposto dell'evoluzione ed ingravescenza in cirrosi epatica complicata da diabete mellito patologie di cui la D [REDACTED] ha sofferto fino al suo decesso. Sussistono, pertanto sufficienti elementi sull "an debeatur" per accogliere la domanda risarcitoria *iure proprio* promossa da R [REDACTED] C [REDACTED] ed El [REDACTED] C [REDACTED] per il danno da perdita parentale in seguito al decesso della propria madre L [REDACTED] D [REDACTED]. Il rapporto parentale costituisce il presupposto che fa presumere la sofferenza dei figli per



la perdita della propria madre, circostanza non smentita da prove contrarie. In ordine al danno "iure proprio" per perdita del prossimo congiunto si reputano sussistenti elementi probatori e presuntivi sufficienti, desunti dai documenti prodotti e dall'istruttoria espletata nelle sentenze allegate da parti attrici, per riconoscere e liquidare in favore di ciascuno degli attori il danno da perdita parentale. In riferimento alla liquidazione del danno da perdita parentale va considerato che la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (n. 10579 del 21-4-2021) propende per il sistema cd. a punti, attualmente in uso presso il Tribunale di Roma. Pertanto, in applicazione del suddetto sistema di liquidazione in uso presso il Tribunale di Roma, partendo dal valore base del punto nell'anno 2018 di proposizione della domanda, e considerati i punti previsti per i figli con aggiunta dei punti previsti in considerazione dell'età dei figli (rispettivamente 52 e 57 anni) e della madre deceduta (88 anni), si perviene alla quantificazione dei seguenti importi: per R [REDACTED] C [REDACTED] € 242.500,00, per E [REDACTED] C [REDACTED] € 242.500,00, quali importi attualizzati ed onnicomprensivi di ogni accessorio maturato al tempo della notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio. Su tali importi decorrono gli interessi legali dalla data della notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio e fino al dì dell'effettivo soddisfo. Le spese seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, del valore della causa, dell'attività processuale in concreto espletata.

P.Q.M.

Accoglie la domanda degli attori nei limiti di quanto liquidato nella parte in motivazione della presente sentenza e per l'effetto dichiara il Ministero della Salute convenuto, in persona del legale rappresentante pro-tempore, responsabile per il danno da perdita parentale subito dagli attori in proprio per la perdita della propria madre I [REDACTED] D [REDACTED] e per l'effetto condanna il Ministero della Salute convenuto, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore degli attori R [REDACTED] C [REDACTED] ed E [REDACTED] C [REDACTED] della complessiva somma di € 485.000,00 oltre interessi legali dalla data della notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio e fino al dì del soddisfo effettivo. Condanna il Ministero della Salute convenuto, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore degli attori R [REDACTED] C [REDACTED] ed E [REDACTED] C [REDACTED] delle spese del presente processo liquidate in € 634,00 per esborsi ed in € 13800,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014.

Roma, 8-12-2023

Il giudice
Dott. Pietro Persico

